

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie n. 9
00192 Roma
tel. 06-35340262 fax 0635340270
- cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

RICORSO

con istanza cautelare

con questione di costituzionalità

PER

Dott.ssa **Pauletich Giorgia** nata a Roma il 23 luglio 1983 c.f. PLTGRG83L63H501D rappresentata e difesa dall'avv.ssa Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N - avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0635340270), come da delega in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, viale delle Milizie 9

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO, in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

COMMISSIONE D'ESAME del concorso indetto con D.D.G 510 del 23 aprile 2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A027 MATEMATICA APPLICATA per la regione Lazio

resistenti

nei confronti di

TUTINO LUCA via Dei Corifei 33 - 01015 Sutri (VT)

controinteressato

Per l'annullamento previa sospensiva

– **Del provvedimento di esclusione prot. n. 312 del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, datato 21 giugno 2021 successivamente conosciuto**, che illegittimamente e con carenza di istruttoria e motivazione esclude chi ricorre per i seguenti motivi “ *all'esito dell'accertamento svolto la candidata risulta priva del requisito di ammissione ex art. 2 comma 1 lett. C del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020*”.

– **Nonchè per l'annullamento del Decreto prot. n. 343 del 24 giugno 2021 successivamente conosciuto con cui sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe di concorso A027 - MATEMATICA E FISICA per la regione LAZIO e nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi la graduatoria degli ammessi e ogni elenco e/o graduatoria degli ammessi per la classe di concorso _A027 Matematica Applicata, nonché per gli stessi motivi DALLA NOTA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PROT. N. 1112 DEL 22 LUGLIO 2021 .**

– Per gli stessi motivi, ove considerati e interpretati successivamente in maniera lesiva della posizione ivi rappresentata per l'annullamento del Bando di concorso del Ministero dell'istruzione per la procedura **Concorso straordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado Decreto n. Decreto n. 510 del 29 aprile 2020 e n. 783 dell'8 luglio 2020** , e allegate Tabelle, con particolare riferimento con particolare riferimento alla tabella D allegata al D.D.G. 510/2020, relativa alla valutazione dei titoli e al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti per l'annullamento delle disposizioni contenute nell'**art. 2 co 1, lett. c) nella parte in cui escludano chi**

ricorre da questa tornata concorsuale per la classe di concorso in argomento con gravissima disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria, considerato che chi ricorre **ha conseguito titolo di Laurea e piani di studio coincidenti con quelli richiesti per l'insegnamento nella classe detta**, nonché i crediti formativi richiesti dal Bando.

– Nonche per gravissima disparità di trattamento delle disposizioni di cui **all'art. 2, commi 3- 4**-che consentono ad altre posizioni di partecipare con riserva pur non in possesso totale dei requisiti richiesti. nonché per l'annullamento di ogni verbale di estremi sconosciuti che abbia avuto ad oggetto la valutazione della esclusione e dei titoli di chi ricorre, e specificamente gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice nella parte in cui abbiano comportato l'esclusione.

– Nonchè per l'annullamento del D.M. 201/2020; Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9 giugno 2020 – 4ª Serie speciale, recante “modifica del ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” e ove interpretati lesivamente e successivamente lesivi delle ragioni di chi ricorre dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di

insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e relativa Tabella parte integrante, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e relativa Tabella parte integrante nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre non considerando equipollenti i titoli posseduti dai ricorrenti;

– Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere alla predisposizione dei percorsi di cui all'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, art. 4 per l'obbligo a provvedere al completamento della attività di riforma delle classi di insegnamento attraverso le necessarie attività di riqualificazione ed individuazione dei titoli utili per insegnare nelle classi in questione.

– Per gli stessi motivi, ove necessario e ove considerati successivamente lesivi della posizione ivi rappresentata per l'annullamento dei seguenti provvedimenti e regolamenti: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante ; i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; il decreto del Presidente della Repubblica 15

marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e dello stesso D.M. 259; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, e, in particolare, l'art. 4, recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la «definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

– Nonchè per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perchè sia valutata la legittimità costituzionale dell'impianto normativo vigente di cui l'art. 64 della Legge n. 133/2008 e successivo Regolamento di cui al DPR n. 19/2016 e D.M. n. 259/2017 ed all'art. 1, commi 180 e 181, lettera b) della L.n.107/2015 e dell'art. 17 e ss Decreto Legislativo n. 59/2017, nonchè successivi Regolamenti ove si ritenga siano da interpretare in senso opposto all'interesse qui rappresentato e ove le dette disposizioni siano ritenute autorizzative delle determinazioni generali qui impugnate, affinchè la questione di costituzionalità sia valutata come rilevante e le norme meritevoli di essere sottoposte al vaglio costituzionale, per gli effetti di grave ingiustizia che portano in sé contrastando con l'art. 3 e l'art. 51 Cost., poiché, in modo irragionevole, la nuova legge introduce una disciplina sulla formazione e reclutamento dei docenti che penalizza soltanto gli attuali ricorrenti.

FATTO

– Chi ricorre ha conseguito, presso l'Università La Sapienza, in data 29/09/2008 la laurea di primo livello in INGEGNERIA GESTIONALE [L-509 - Ordin. 2002] (classe 9), Facoltà di INGEGNERIA e successivamente in data 19/10/2012 la laurea magistrale in INGEGNERIA GESTIONALE [LM - Ordin.

2009] (classe LM-31), Facoltà di INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA E STATISTICA per cui dovrebbe essere considerata titolare di titolo di studio utile a cascata per l'insegnamento per le classi di concorso A20-A26 ed A27. Quale docente precaria della scuola pubblica ha presentato regolare domanda di concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento **del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Decreto n. 510 del 29 aprile 2020 e n. 783 dell'8 luglio 2020**. L'Amministrazione, accettando la domanda, le ha consentito di svolgere le prove d'esame che ha superato conseguendo il voto di 56.2.

– Nei numerosi anni di servizio da precaria ha sempre ricevuto la convalida del proprio titolo, sin dal 2014 risulta inserita nelle graduatorie di istituto di terza fascia per le classi di concorso fisica A038 e matematica 047 e per matematica e fisica a049 con convalida dei titoli dalla scuola polo Liceo Classico Plauto di Roma. Nel 2017 aggiorna il punteggio in graduatoria e resta inserita per tutte le classi di concorso con aggiornamento del punteggio con servizio e master (conseguito nel frattempo). Il suo titolo viene convalidato anche col passaggio alle nuove classi di concorso A027 matematica e fisica A020 fisica A026 matematica . Del resto, avendo una Laurea frutto di un **Piano di studi comprensivo di tutti gli esami equipollenti a quelli richiesti dalla normativa di cui al DPR n. 19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017, avendo inoltre conseguito tutti i crediti formativi ulteriori la Laurea della ricorrente è da ritenere equiparata .**

– La stessa pertanto ha avuto la legittima aspettativa di vedere il superamento delle prove ed il proprio titolo produttivo dei consueti effetti **giuridici**, i provvedimenti impugnati, oggi invece la escludono dal concorso e dalle graduatorie impugnate, **sia ai fini del reclutamento sia anche ai fini del conseguimento della abilitazione e possibilità di ottenere ogni incarico**, con

l'unica motivazione di non aver il requisito di ammissione richiesto dal bando, **ma senza verificare e valutare la presenza nel Piano di Studi della ricorrente di tutte le altre materie utili a rendere equipollente il suo titolo ossia: Geometria analitica (6cfu) 18/30; Completamenti di matematica (6cfu) 23/30; Fisica Medica (6cfu) 19/30. I seguenti esami del pacchetto Master completamento cattedra a020 a026 Algebra lineare e geometria (9cfu) superato Matematica generale (6cfu) superato Analisi matematica e applicazioni (12cfu) superato Calcolo numerico 1 (6cfu) superato Calcolo delle probabilità 2 (12cfu) superato, Sperimentazioni di fisica (12cfu) superato, Pratiche didattiche per la scuola (2cfu) superato. Il percorso di Laura Triennale e Magistrale e gli esami e Master conseguiti portano ad un totale di 82 cfu nel settore mat/03 mat/05 mat/06 mat/08, e di 27 cfu nel settore fis/01.**

- in relazione al danno grave e irreparabile si vuole sottolineare l'ULTERIORE illegittimo effetto che deriverebbe dalla esclusione ossia **la impossibilità di conseguire LA ABILITAZIONE**, possibilità INSITA IN QUESTA FASE CONCORSUALE, CONFERMATA DALLA NOTA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PROT. N. 1112 DEL 22 LUGLIO 2021 che appunto dispone: *“Alla luce del frastagliato quadro normativo sopra richiamato, come derivante da successivi interventi legislativi modificativi, acquisito parere conforme da parte dell’Ufficio Legislativo e della Direzione generale per il personale della scuola di questo Ministero, si ritiene di poter riconoscere l’abilitazione all’insegnamento al ricorrere delle seguenti condizioni:* - iscrizione nell’elenco non graduato di cui all’articolo 1, comma 9, lettera e), del D.L. legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, previo superamento delle prove concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nel corrente a.s. 2020/21 ; - titolarità, nell’anno scolastico

2020/21, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva (REQUISITO CHE CHI RICORRE HA)”.

- **IMPEDIRE ANCHE IL CONSEGUIMENTO DI UNA ABILITAZIONE E LA POSSIBILITA' DI FORMARSI E COMPLETARE IL PROPRIO PERCORSO DI FORMAZIONE SAREBBE MASSIMAMENTE INGIUSTO E INCOSTITUZIONALE.** In realtà il conseguimento della Laurea e in una delle migliori Università del nostro paese, completa di ogni credito formativo non esclude la produzione di ogni effetto giuridico per la partecipazione a selezioni pubbliche nel reclutamento nella scuola pubblica, infatti, a norma del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 “ *nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto delle suindicate equiparazioni; ritenuto di dover procedere all'approvazione della tabella al fine delle equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi*” . In base a questa Tabella intitolata “*EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:*”

– La ricorrente con apposita istanza diffida ha chiesto inutilmente il riesame della sua posizione, ma si è vista escludere dalla graduatoria definitiva del concorso qui impugnata

– Venire esclusi nonostante i propri titoli ed il proprio bagaglio di formazione sarebbe ingiusto e abnorme e vorrebbe dire averla intrappolata in una formazione ingannevole e sbagliata a monte, nonché discriminarla rispetto ai titolari delle

lauree connesse.

– E' doveroso da subito un richiamo alle norme di cui all'art. 4 del Dlgs n. 59/2017 e all'art. 405 del T.U. Della scuola D.p.r. n. 297/1994 che disciplinano per il Ministero l'obbligo di provvedere periodicamente **alla revisione della tipologia delle classi di concorso** per l'accesso ai ruoli del personale docente. Coerentemente al principio della doverosa produzione degli effetti legali di un titolo di Laurea, in base alla disposizione contenuta nell'art.5 del DM n. 259/2017 sono stati fatti salvi, inoltre, ai fini dell'accesso alle classi di concorso, **anche i requisiti previsti dalla precedente normativa** (DD.MM. [n. 39 del 30 gennaio 1998](#), D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, DM [n. 201 del 6 agosto 1999](#)) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR n. 19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.

– Chi ricorre, peraltro, come risulta dalla documentazione allegata ha conseguito i 24 crediti formativi richiesti dalla normativa e ripetiamo ad oggi anche di tutti gli esami ulteriori integrativi. E' altresì noto che gli ulteriori esami o CFU che sono risultati richiesti dalla emissione del [DPR n. 19/2016](#) possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari.

– La vicenda in questione è già stata affrontata di recente dalla Giustizia Amministrativa che, proprio in questa vicenda concorsuale, ha accolto ricorsi presentati da questa difesa: *“Dalla lettura degli atti impugnati e dei piani di studi, ed in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non appaiono chiare le ragioni dell'inidoneità delle citate lauree ai fini della partecipazione al concorso, soprattutto considerata l'idoneità riconosciuta dal MIUR per lauree*

specialistiche o magistrali con analogo percorso accademico” (Tar del Lazio – Roma, sent. n. 905/2021).

– Ed ancora sempre questo ecc.mo Collegio con **SENTENZA N. 13750/2020** ha ACCOLTO le ragioni degli esclusi CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE *“La parte ricorrente richiede la partecipazione al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A-22.a stessa è stata esclusa per la sola circostanza che la sua laurea specialistica non viene ritenuta titolo idoneo per la partecipazione al concorso, nel senso della non corrispondenza della laurea conseguita ai titoli di studio previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale con specifico riferimento alla citata classe di concorso, facendo riferimento al codice scelto dall’ateneo, senza che vi corrisponda una differenziazione dal punto di vista delle conoscenze acquisite. Il Ministero resistente pur costituendosi in giudizio non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare la non corrispondenza tra il percorso di studi svolto da parte ricorrente e quello indicato nelle tabelle allegate. Ne discende che a fronte delle allegazioni di parte ricorrente e alle analitiche indicazioni in ordine alla corrispondenza dei due percorsi e in mancanza di adeguata circostanziata contestazione dei citati requisiti, devono ritenersi sufficienti elementi per accogliere il ricorso di parte ricorrente.”*

– Sempre la Giustizia Amministrativa ha già anche motivato favorevolmente nel senso che pur essendo ovvio che esiste il principio per cui l’amministrazione indicente la procedura selettiva ha un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, tuttavia **la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione**

culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. [Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6972](#); Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098). In applicazione dei suddetti principi, i criteri del bando non possiamo considerali proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi **in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito**, perché l'istante ha conseguito una Laurea, ha svolto tutti gli esami coerenti con la formazione richiesta per l'insegnamento in quelle materie.

- In questa stessa ottica, l'esclusione si presenta anche discriminante rispetto alle posizioni cui invece viene consentito di partecipare pur essendo in possesso di titoli che necessitano di essere completati. Ci riferiamo alle seguenti previsioni dell'art. 2, commi 3-4-del Bando che ammette con riserva alcuni profili consentendo l'accesso al concorso ove iscritti a percorsi formativi.
- E' utile altresì segnalare come il Tar del Lazio *con sentenza n.11078/2013* e il Tar Trento con la pronuncia n.243/2012 hanno così chiaramente spiegato: *“..dovendosi – tendenzialmente e salve ipotesi eccezionali documentatamente ed adeguatamente motivate - escludere che l'amministrazione possa procedere per proprio conto allo scardinamento del sistema normativo dei titoli di studio e ad una valutazione sostanziale dei titoli stessi, secondo un apprezzamento via via variabile ed incerto, che intenda, asseritamente, tener conto, caso per caso, dei contenuti e degli aspetti essenziali degli stessi, delle loro caratteristiche, del fatto che appartengono alla stessa classe od area didattica e che le materie principali dei corsi di studio siano fondamentalmente coincidenti (cfr. T.A.R. Sardegna, 27/1/2012, n. 66; Cons.*

Stato, Sez. VI, 3/5/2010 n. 2494; 19/8/2009 n. 4994; 21/9/2005 n. 4902; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II quater, 1/3/2011 n. 1867). Infatti, l'art. 9, comma 6, della L. 19 novembre 1990, n. 341 (espressamente e fondatamente invocato con il secondo motivo di ricorso) dispone che: "Con decreto del Presidente della Repubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso...Sul piano temporale, con il D.M. 5-5-2004, pubblicato nella Gazz. Uff. del 21 agosto 2004, n. 196 (e via via modificato), si è disposta l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), agli espressi "fini della partecipazione ai concorsi pubblici".

ooOOoo

Tutto ciò premesso, i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati per **grave disparità di trattamento e per i seguenti motivi di diritto.**

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 – 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l'articolo 4. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Obbligo a provvedere.

Un primo profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati è senz'altro da individuare nella carenza di motivazione, per la contraddittorietà e illogicità della esclusione in relazione al D.I. .Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 che invece determina la equipollenza del suo titolo. E' utile una breve sintesi dell'impianto normativo che regola la materia, per dimostrare come sia ingiusto e contrario

all'Ordinamento essere esclusi da un concorso dello Stato nonostante il possesso del titolo di una tipologia di Laurea e di una serie di esami specifici del tutto coincidenti con i piani di studio e gli esami sostenuti per il conseguimento delle altre Lauree richieste per insegnare nella classe di insegnamento in questione.

Sotto questo profilo si specifica, infatti, che a norma del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 “ ***nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto delle suindicate equiparazioni; ritenuto di dover procedere all'approvazione della tabella al fine delle equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi***” . In base a questa Tabella intitolata “***EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:***”

Con l'espressione “*valore legale del titolo di studio*” si indica l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio.

Tali effetti possono essere **interni** al sistema scolastico o accademico - consentendo il passaggio tra i vari gradi dell'istruzione - o **esterni** allo stesso. La laurea conseguita dalla ricorrente è **da considerare senz'altro produttiva anche della seconda categoria di effetti. Inoltre, come vedremo diffusamente di seguito, per insegnarvi è richiesto un ventaglio enorme di possibili Lauree, tutte con Piani di Studio similari e coincidenti con quelli svolti da chi ricorre.**

La previsione normativa di un onere di adeguamento costante delle classi di concorso a fronte del Piano di studio in questione porta a ritenere in modo assoluto la sussistenza di profili di carenza di motivazione ed un quadro incompleto ed inadeguato, di totale contraddittorietà, carenza e nessun'altra indicazione che appaia assolvere gli obblighi di motivazione, di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 titolato “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.*” (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) all’art. 5, comma 1 stabilisce che costituisce titolo di accesso al concorso ordinario il possesso congiunto di:

«...a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso ((laurea + esami specifici);

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/ CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche».

Con l'espressione "coerente con le classi di concorso vigenti" il **Decreto detto n. 59/2017** opera il riferimento normativo al **D.p.r. n. 19/2016** e **D.M. n. 259/2017** e alle rispettive allegate Tabelle.

Sempre il **Decreto n. 59/2017** avverte anche **all'art. 4, titolato "classi di concorso" che:** *"1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilità, nonché ai fini della valorizzazione culturale della professione docente, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello"*.

Sempre nella stessa direzione della necessità di adeguare periodicamente queste disposizioni, è doveroso rammentare anche l'articolo 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione", che prevede appunto: "il **Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda con proprio decreto alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;**

Lo stesso **D.M. n. 259/2017** era stato emesso proprio per riparare alle prime incongruenze emerse già in fase di prima applicazione del citato **DPR n.**

19/2016 e per procedere alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto.

Questo sistema dunque ha in sé la fisiologica necessità, prevista per legge, di effettuare ricognizioni degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la corretta definizione dell'organico e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente.

Coerentemente al principio della doverosa produzione degli effetti legali di un titolo di Laurea, in base alla disposizione contenuta nell'art.5 del DM n. 259/2017 sono stati fatti salvi, ad esempio, ai fini dell'accesso alle classi di concorso, **anche i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR n. 19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.**

E' altresì noto che gli esami o CFU che sono risultati richiesti dalla emissione del [DPR n. 19/2016](#) possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari.

Nelle note della Tab. A D.p.r. 19/2016 e D.M. 259/2017 relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD Settori scientifici disciplinari utili all'accesso, poi il

requisito minimo di CFU crediti per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è **possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.**

Per quanto ricostruito l'esclusione è quindi del tutto immotivata e incomprensibile, nonchè incoerente con i principi fondamentali dell' Ordinamento. L' impianto normativo descritto impegna senz'altro l'Amministrazione in modo non equivoco ad un agire organizzativo e di predisposizione di tutta una serie di interazioni, strumenti e interventi, **volti alla continua revisione delle classi di concorso e ad effettuare ricognizioni degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, attuazione dei principi anche europei di formazione e reclutamento in condizioni di uniformità.**

Ricordiamo ad esempio le numerose pronunce (tra le altre C.d.S., sez. VI, n. 2138/2015 del 27.4.2015 e 8773/2015) che hanno chiaramente accolto le ragioni dei ricorrenti, proprio sottolineando la incostituzionalità di ogni impedimento e la gravissima disparità di trattamento, *“non potrebbe non configurarsi come inammissibile disparità di trattamento la limitazione, per una parte soltanto del personale docente, di nuove prospettive di formazione e diversificazione professionale, tramite acquisizione di ulteriori titoli di idoneità...”*.

È assolutamente incoerente non dare seguito a queste professionalità e non premiarne il merito, dando la chance di concorrere a tutti.

II. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 – 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l'articolo 4 del Decreto n. 59/2017 Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione.

L'esclusione di chi ricorre è altresì illegittima con riferimento agli artt. 3, 51, 57, 76 e 97 della Costituzione, perchè impedisce la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente *favor* per la procedura concorsuale e in maniera abnorme determina la totale mancanza di effetti giuridici per il suo titolo. Infatti essa vuole che:

- nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate **barriere preclusive;**

- che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali.

- Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate;

- che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la

partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati;

- che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio. Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, la norma del bando è illegittima e ingiusta e merita di essere annullata oppure la disciplina normativa merita il vaglio costituzionale.

- **III. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l'articolo 4. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Degli artt. art.35, 1 comma,; art.4, secondo comma, 3, 33, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE .Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità.**

In una lettura integrale e costituzionalmente orientata dell'impianto normativo che regola la materia in argomento non si può non richiamare un chiaro principio della giurisprudenza amministrativa che impone il vaglio giudiziale della inadeguatezza, irragionevolezza e illogicità di ogni selezione rispetto ai titoli richiesti. ALLORA È NECESSARIO SOTTOLINEARE CHE I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI IMPEDISCONO OGNI CRESCITA PROFESSIONALE E LO STESSO COMPLETAMENTO DEL CAMMINO PROFESSIONALE E FORMATIVO, infatti il Bando in questione all'art. 15,

comma 7, prevede anche una procedura di conseguimento della abilitazione all'insegnamento nei seguenti termini: *7. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la commissione procede, altresì, per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro ai sensi dell'art. 1, comma 13 del Decreto Legge. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.*

Escludere la ricorrente dalla possibilità di conseguire l'abilitazione nonostante il superamento delle prove e nonostante un titolo di Laurea perfettamente completo sarebbe abnorme illegittimità. Ricordiamo ad esempio le numerose pronunce (tra le altre C.d.S., sez. VI, n. 2138/2015 del 27.4.2015 e 8773/2015) che hanno chiaramente accolto le ragioni dei ricorrenti, proprio sottolineando la incostituzionalità di ogni impedimento e la gravissima disparità di trattamento, “non potrebbe non configurarsi come inammissibile disparità di trattamento la limitazione, per una parte soltanto del personale docente, di nuove prospettive di formazione e diversificazione professionale, tramite acquisizione di ulteriori titoli di idoneità. La descritta disparità di trattamento sarebbe stata peraltro evidenziata – come eccepito nell’atto di appello in esame – anche dalla limitazione della preclusione di cui trattasi ai docenti di ruolo delle sole scuole statali”.

- Anche le graduatorie provinciali da cui oggi viene esclusa sono volte ad attività di selezione pubblica. Escludere oggi chi ricorre da ogni canale sia esso abilitante oppure volto alla inclusione nelle graduatorie provinciali vorrebbe

dire negare ogni effetto giuridico al suo titolo nonostante la piena equipollenza del titolo, dopo il superamento delle prove concorsuali e avendo anche conseguito tutti i crediti necessari appare di abnorme illegittimità e contrario ai principi anche costituzionali che governano il nostro sistema.

- La vicenda in questione è già stata affrontata di recente dalla Giustizia Amministrativa nel senso che pur essendo ovvio che esiste il principio per cui l'amministrazione indicente la procedura selettiva ha un potere discrezionale nell'individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, tuttavia la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. [Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6972](#); Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098). In applicazione dei suddetti principi, i criteri del bando non possiamo considerali proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito, perchè i ricorrenti hanno conseguito una Laurea, hanno svolto tutti gli esami coerenti con la formazione richiesta per l'insegnamento in quelle materie.
- In questa stessa ottica, l'esclusione si presenta anche discriminante rispetto alle posizioni cui invece viene consentito di partecipare pur essendo in possesso di titoli che necessitano di essere completati. Ci riferiamo alle seguenti previsioni dell'art. 3, commi 4-5-6- dle Bando: “Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 5. Sono, altresì, ammessi con riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro la data del 29 dicembre 2019. La riserva e' sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, e' richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

L'indizione di un pubblico concorso che non sia preceduto da una attenta analisi e ricognizione IMPONE UNA VALUTAZIONE OMOGENEA E COMUNE A TUTTO IL PAESE CHE NON SIA FONTE DI GRAVISSIME DISPARITA' DI TRATTAMENTO e aggravi soltanto alcune posizioni (in questa direzione Tar del Lazio sentenza n.11078/2013 e la pronuncia del Tar Trento n.243/2012 che così chiaramente spiega: “..dovendosi – tendenzialmente e salve ipotesi eccezionali documentatamente ed adeguatamente motivate - escludere che l'amministrazione possa procedere per proprio conto allo scardinamento del sistema normativo dei titoli di studio e ad una valutazione sostanziale dei titoli stessi, secondo un apprezzamento via via variabile ed incerto, che intenda, asseritamente, tener conto, caso per caso, dei contenuti e degli aspetti essenziali degli stessi, delle loro caratteristiche, del fatto che appartengono alla stessa classe od area didattica e che le materie principali dei corsi di studio siano fondamentalmente coincidenti (cfr. T.A.R. Sardegna, 27/1/2012, n. 66; Cons. Stato, Sez. VI, 3/5/2010 n. 2494; 19/8/2009 n. 4994; 21/9/2005 n. 4902; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II quater, 1/3/2011 n. 1867). Infatti, l'art. 9, comma 6, della L. 19 novembre 1990, n. 341 (espressamente e fondatamente invocato con il secondo motivo di ricorso) dispone che: "Con decreto del Presidente della Repubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso...Sul piano temporale, con il D.M. 5-5-2004, pubblicato nella Gazz. Uff. del 21 agosto 2004, n. 196 (e via via modificato), si è disposta l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), agli espressi “fini della partecipazione ai concorsi pubblici”

ISTANZA DI SOSPENSIVA

- Stante il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall'esclusione, stante l'avvenuto superamento delle prove si chiede la sospensione dei provvedimenti impugnati, il riesame del procedimento e l'inserimento con riserva negli elenchi degli ammessi, e per l'effetto l'ammissione con riserva, consentendo altresì alla ricorrente di completare la propria formazione professionale e il conseguimento della abilitazione. Nessun pregiudizio è arrecato alla Pubblica Amministrazione, considerato che la procedura è volta alla sanatoria del precariato.
- in relazione al danno grave e irreparabile si vuole sottolineare l'ULTERIORE illegittimo effetto che deriverebbe dalla esclusione ossia **la impossibilità di conseguire LA ABILITAZIONE**, possibilità INSITA IN QUESTA FASE CONCORSUALE, CONFERMATA DALLA NOTA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PROT. N. 1112 DEL 22 LUGLIO 2021 che appunto dispone: *“Alla luce del frastagliato quadro normativo sopra richiamato, come derivante da successivi interventi legislativi modificativi, acquisito parere conforme da parte dell'Ufficio Legislativo e della Direzione generale per il personale della scuola di questo Ministero, si ritiene di poter riconoscere l'abilitazione all'insegnamento al ricorrere delle seguenti condizioni:* - iscrizione nell'elenco non graduato di cui all'articolo 1, comma 9, lettera e), del D.L. legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, previo superamento delle prove concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nel corrente a.s. 2020/21 ; - titolarità, nell'anno scolastico 2020/21, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva (REQUISITO CHE CHI RICORRE HA) ”.
- IMPEDIRE ANCHE IL CONSEGUIMENTO DI UNA ABILITAZIONE E LA

POSSIBILITA' DI FORMARSI E COMPLETARE IL PROPRIO PERCORSO DI FORMAZIONE SAREBBE MASSIMAMENTE INGIUSTO E INCOSTITUZIONALE .

- LA NECESSITA' ED URGENZA SI FONDA SULLO STATO DI NECESSITA' DELLA RICORRENTE, che ha visto dichiarare il proprio titolo, che finora le ha consentito di lavorare, come del tutto privo di effetti dopo anni e anni di precariato e nonostante la ricorrente come dimostrato abbia **CONSEGUITO UNA LAUREA, ABBIA CONSEGUITO TUTTI I CREDITI FORMATIVI NECESSARI (allegati)** e col rischio gravissimo di rimanere priva di canali di accesso all'insegnamento e di perdere questa occasione NEL SISTEMA SCOLASTICO, RIMASTO PRIVO DI CANALI ABILITANTI PER ANNI E ANNI E **CON UN SISTEMA CONTORTO E CERVELLOTICO DI CREDITI SU CREDITI CHE HANNO UN COSTO ECONOMICO ENORME PER QUESTE FAMIGLIE E CON GRAVISSIMO RISCHIO DI VEDERE CADERE LE PROPRIE ASPETTATIVE DI LAVORO, SUSSISTENZA, CRESCITA PROFESISONALE. SOLTANTO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI POTRANNO TUTELARE PIENAMENTE LE LEGITTIME ASPETTATIVE DI CHI RICORRE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO E DI OPPORTUNITA' E NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL MERITO.**

Tutto ciò premesso,

PQM

- Si chiede all'ecc.mo Collegio l'accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto l'annullamento, previa sospensiva dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe, nonchè l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla tutela con particolare riferimento all'ammissione, anche in subordine con riserva, nella

graduatoria concorso.

- In via subordinata si chiede l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere alla chiusura del procedimento di abilitazione e ammissione alla procedura di abilitazione graduando e inserendo chi ricorre tra gli ammessi ex decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, art. 4 per l'obbligo a provvedere al completamento della attività di riforma delle classi di insegnamento attraverso le necessarie attività di riqualificazione ed individuazione dei titoli utili per insegnare nelle classi in argomento anche tutte le Lauree affini compresa quella di chi ricorre.
- In via subordinata, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della illegittimità costituzionale dell'impianto normativo che fonda i provvedimenti impugnati ove dovesse essere interpretato nel senso di autorizzare le determinazioni amministrative in argomento per la manifesta irragionevolezza e la conseguente violazione dell'art. 34, 33, 51 e 97 Cost. considerato che intere generazioni di laureati vedono definitivamente e irragionevolmente vanificato il proprio titolo di studio ai fini della crescita professionale in particolare della legge 19 novembre 1990 n. 341, D.p.r. 354/1998, con riferimento agli artt. 3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione nella parte in cui fossero interpretate nel senso di impedire l'accesso ai
- *Nonchè si insiste per l'applicazione alla vicenda della L. 09/08/2013, n. 98, di conversione del D.L. 21/06/2013, n. 69, «Decreto del fare», recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, G.U. n. 194 del 20/08/2013 che all'art. 28 che riconosce il diritto di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento, nonché in virtù dell'impianto normativo che emerge dagli artt. 30, comma 4, 104, comma 1, 112, comma 3, 114, comma 4 lett. e) e art. 117 Codice del processo Amministrativo, che danno diritto alla determinazione della “somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”.*
- *Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminato e ha ad oggetto il pubblico impiego.*

Roma, 7 settembre 2021

avv. Elena Spina

Firmato da:
Elena Spina
Motivo:

Data: 07/09/2021 16:01:17